

L. R. 39/00 e Regolamento attuativo - Dichiarazione di taglio in boschi di castagno

AVVERTENZE GENERALI

Il dichiarante deve attenersi alle seguenti disposizioni:

- l'inizio del procedimento amministrativo avviene il giorno di protocollazione della domanda. Da quella data decorrono i venti (20) giorni alla scadenza dei quali l'intervento dichiarato è eseguibile;
- prima del decorso dei venti giorni, le Amministrazioni competenti, in sede istruttoria, potranno effettuare le verifiche e i sopralluoghi ritenuti necessari. Qualora emergano elementi ostativi alla esecuzione dell'intervento, questi saranno notificati al titolare della dichiarazione di taglio e l'esecuzione dell'intervento richiesto è sospesa;
- al momento della presentazione della dichiarazione di taglio al protocollo dell'Ente può essere richiesta la ricevuta che reca la data ed il protocollo della domanda, da trascrivere nel cartello di cantiere.
- in alternativa è possibile richiedere all'ufficio del vincolo idrogeologico la data ed il numero di protocollo da trascrivere nel cartello di cantiere.
- la dichiarazione di taglio ha validità per l'anno silvano in corso e per quello successivo: l'anno silvano termina il 31 agosto;
- prima dell'esecuzione dell'intervento, nel cantiere in cui viene eseguito deve essere apposto il **cartello di cantiere**, a cura dell'esecutore del taglio. Resta a carico del richiedente il taglio scaricare il cartello di cantiere dal sito dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino al seguente indirizzo: <http://www.uc.casentino.toscana.it> ;⁽¹⁾
- allo stesso indirizzo del sito web sono scaricabili:
 - la normativa di riferimento;
 - La modulistica per presentare le domande di taglio;
 - la modulistica per presentare la richiesta di svincolo dei depositi cauzionali
 - la modulistica per presentare la comunicazione della variazione della ditta esecutrice del taglio;
- nei boschi di castagno dovranno essere preservati tutti i soggetti da frutto innestati ancora vitali, presenti nella superficie richiesta al taglio, che dovranno essere debitamente potati;
- ai sensi di quanto stabilito dal comma 2/bis dell'art. 8 del Regolamento Forestale, il titolare della dichiarazione di taglio, entro il 31 ottobre successivo alla scadenza di ogni stagione silvana, deve comunicare a questa Amministrazione le superfici che sono state oggetto di intervento e le quantità legnose, divise per specie ed assortimento;
- il mancato rispetto della comunicazione di cui al punto precedente è sanzionato dall'art. 82, comma 9 della L. R. 39/00 e cioè il pagamento di una somma minima di 60 € e massima di 360 €
- il titolare della dichiarazione di taglio e l'esecutore sono tenuti al rispetto delle prescrizioni dell'art. 12 (tutela della biodiversità) del Regolamento Forestale in materia di rilascio di specie sporadiche e al rispetto delle piante da destinare ad invecchiamento indefinito (almeno una ad ettaro). Le piante e le specie dovranno essere individuati con vernice indelebile;
- in caso di variazione dell'esecutore del taglio, rispetto al nominativo inserito nella dichiarazione, devono essere comunicati per scritto i dati del nuovo esecutore (nome, cognome, indirizzo, partita IVA e/o codice fiscale);
- le Amministrazioni competenti per la vigilanza potranno effettuare verifiche e i sopralluoghi ritenuti necessari sia durante che dopo l'esecuzione dell'intervento, al fine di accertare il rispetto della normativa in materia.

Per ogni altra informazione o chiarimento rivolgersi in orario di ufficio a:

- Laura Righini 0575 507221 - Massimo Seravelli 0575 507231 - Luca Zampini 0575 507240

Ponte a Poppi, 10.11.16

⁽¹⁾: Nella sezione a sinistra "I SERVIZI DELL'ENTE" cliccare sulla voce " Promozione delle attività e gestioni forestali - vincolo idrogeologico" e all'interno cliccare nella sezione "Servizio associato per le pratiche di vincolo idrogeologico in campo forestale"